



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 13  
**00161 ROMA**

Oggetto: **Quesiti vari diritto annuale**

Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti da parte di alcune Camere di commercio in merito a problematiche riguardanti la disciplina del diritto annuale per le quali, con la presente nota, sono fornite le seguenti precisazioni

**1) Termine di versamento dell'incremento del diritto annuale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 pubblicato nella G.U. del 28 giugno 2017- applicabilità e misura delle sanzioni per ritardato versamento o ravvedimento**

L'articolo 1, comma 6, del decreto 22 maggio 2017 prevede che *"Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435"*.

La disposizione non intende, quindi, penalizzare le imprese che hanno ottemperato al pagamento dell'importo del diritto annuale nella misura base entro i termini stabiliti in assenza della disposizione normativa che imponeva il versamento dell'incremento della misura del medesimo diritto.

Alla luce del comma 6 sopra citato, pertanto, le imprese che hanno provveduto, alla data di entrata in vigore del decreto 22 maggio 2017 (28 giugno 2017) al pagamento del diritto al netto della maggiorazione, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre c.a. senza applicazione di alcuna sanzione.

La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare tale conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per l'anno 2017 non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti.



Si riportano i seguenti casi esemplificativi:

**Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017.**

Tali imprese verseranno con le previste modalità, senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento - ai sensi del decreto 22 maggio 2017 - della misura del diritto annuale per il 2017, entro il 30 novembre 2017.

**Caso B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari**

Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

**Caso C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017 hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.**

Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54. In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

**2) Imprese agricole - legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 70 e 72).**

L'articolo 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 aggiungendo al comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere tra i soggetti non passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive anche *"i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."*

A seguito di tale modifica le società agricole iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese e tenute a versare il diritto annuale in misura commisurata al fatturato, sarebbero state escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP venendo a mancare il dato necessario al calcolo del diritto annuale.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017 ha chiarito che *"I soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a IRAP non devono presentare la relativa dichiarazione, a eccezione di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. In quest'ultimo caso, infatti, la presentazione della dichiarazione consente all'amministrazione finanziaria di avere le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati."*

A



**3) Ulteriore proroga/sospensione e rateizzazione tributi sospesi ex articolo 43, commi 1-5 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.**

Alcune camere di commercio hanno richiesto se la ulteriore proroga/sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi e poi prorogati fino al 31 dicembre 2017 con diverse e successive disposizioni con il fine di agevolare le attività delle imprese a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sia applicabile anche al diritto annuale.

In proposito si rammenta che l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359, prevede che *'Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.'*

**4) Diritto annuale - Termine di rimborso dei diritti annuali erroneamente corrisposti.**

Alcune camere di commercio hanno richiesto chiarimenti in merito al trattamento contabile degli importi pregressi di diritto annuale non dovuti dai contribuenti; importi che, una volta accertata l'insussistenza dell'obbligo al versamento da parte del medesimo contribuente, sono stati rilevati come debiti nel bilancio camerale. Di fronte alla mancata richiesta di rimborso presentata dal contribuente nei termini prescritti le camere di commercio chiedono di conoscere se tali debiti possono essere eliminati.


Nel merito si fa presente quanto segue.

L'articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede che *'Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. ....'*

Pertanto, ai fini del rimborso delle maggiori somme erroneamente versate per diritto annuale, è necessaria una specifica istanza del contribuente che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla norma sopra citata.

Si deve, comunque, evidenziare che i contribuenti che non avessero richiesto entro i termini di legge il rimborso delle maggiori somme versate, possono comunque utilizzare, entro il termine di prescrizione del diritto annuale di cui all'articolo 2946 del codice civile, tali crediti in compensazione per il pagamento di altri tributi.

Per effetto di ciò si ritiene che, prima del decorso del termine di prescrizione di cui al citato articolo 2946 del codice civile, non sia possibile eliminare dal bilancio camerale i debiti verso i contribuenti che hanno erroneamente versato importi di diritto annuale in eccedenza.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)

PIE